

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1889

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale

*Presentato il 14 novembre 1987*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Tra le questioni frequentemente insorte in ordine allo svolgimento delle prove di esame per l'abilitazione alla professione di procuratore legale, particolare rilievo ha recentemente assunto, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 luglio 1985, n. 406, quella riguardante l'eccessivo protrarsi del periodo occorrente per la correzione degli elaborati e per l'espletamento degli orali, specialmente nei Distretti in cui il numero dei candidati è normalmente molto elevato.

Il lungo tempo che spesso intercorre tra l'indizione della sessione annuale di esami ed il suo completamento con la pubblicazione dei risultati determina il verificarsi di inconvenienti di eccezionale gravità, in danno dei praticanti procuratori, ove si tengano presenti le modificazioni intervenute nella disciplina della professione forense sia a seguito della cennata legge n. 406, che ha aumentato da 1 a 2 anni il periodo di pratica richie-

sto per l'ammissione agli esami in questione, sia in conseguenza della nota sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 29 aprile 1985, che ha dichiarato illegittime le norme sul patrocinio legale.

Con particolare attenzione, invero, va riguardata la situazione in cui verranno a trovarsi i praticanti procuratori, in presenza della disposizione di cui all'articolo 8 dell'ordinamento professionale che limita a soli quattro anni dalla laurea il periodo di tempo in cui è loro consentito l'esercizio del patrocinio: gli effetti congiunti del prolungamento a due anni del periodo di pratica e del ritardo nella conclusione degli esami di procuratore, che spesso si prolungano ben oltre l'indizione della sezione successiva, sono di tutta evidenza e presentano aspetti preoccupanti soprattutto per il danno irreparabile che sul piano occupazionale i giovani professionisti dovrebbero sopportare.

In attesa di una organica e completa ristrutturazione dell'esame in argomento

— che va ovviamente ricompresa nella globale riforma della professione forense (ormai da tempo e per diverse legislature pendente dinanzi al Parlamento) — deve ritenersi che l'inconveniente lamentato potrebbe, per l'immediato, trovare congrua soluzione in un provvedimento di portata limitata, e quindi di prevedibile rapida approvazione, tendente a facilitare un più sollecito espletamento dell'esame *de quo*, mediante una più efficiente funzionalità delle Commissioni: si è quindi prospettata la possibilità, in casi ben determinati e con le necessarie garanzie, di far operare le Commissioni stesse attraverso la loro suddivisione in sottocommissioni, incrementando quindi il numero dei componenti ed assicurando l'uniformità dei criteri di valutazione con l'unicità del presidente.

La norma all'uopo predisposta (articolo 1), trova un suo precedente nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, e prevede la possibilità di integrare le Com-

missioni stesse — qualora il numero dei candidati sia superiore a cinquecento e se ne riveli in concreto l'opportunità — mediante la nomina, da parte del Ministro di grazia e giustizia, di una o più sottocommissioni e prescrive modalità idonee a garantire l'obiettività e la tempestività del provvedimento.

Si è, poi, ritenuto opportuno — in relazione alle esigenze prospettate da più parti e con accentuata intensità negli ultimi tempi — disciplinare le modalità di funzionamento della Commissione esaminatrice e di espletamento delle relative operazioni in modo da consentire la valutazione degli elaborati con un giudizio complessivo su ambedue le prove scritte, attraverso un abbinamento dei lavori svolti sui due temi assegnati (articolo 3), la diversa e più favorevole determinazione del voto minimo per ciascun lavoro e di quello complessivo ai fini dell'ammissione alla prova orale (articolo 5), e la durata massima delle operazioni di esame (articolo 4) stabilita in un massimo di sei mesi, salvo eccezioni rigorosamente accertate.

**DISEGNO DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e modificato dal numero 5 dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo ogni anno presso le Corti di appello.

2. I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e ciascuna di esse è composta di cinque membri: un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Corte d'appello, che la presiede; un magistrato del pubblico ministero con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Tribunale; un professore ordinario o associato di materie giuridiche presso una Università della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore; due avvocati designati dal Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto tra gli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni ed appartenenti, al momento della nomina, ad un Ordine del distretto.

4. Sono chiamati a far parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

5. I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le cinquecento unità, le Commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, di un nu-

mero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta ».

#### ART. 2.

1. All'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento ».

#### ART. 3.

1. L'articolo 22 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei due giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta

stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

3. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti la Commissione, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della Commissione.

4. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la Commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le due buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo.

5. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 2.

6. Di tutte le operazioni di cui sopra, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

7. La revisione dei lavori contenuti nelle due buste raggruppate ai sensi del comma 4 è compiuta contestualmente ».

#### ART. 4.

1. I primi due commi dell'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più

breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto, una sola volta, con provvedimento del Presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

La Commissione assegna il punto a ciascuno dei due lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di ambedue i lavori, con le norme stabilite nell'articolo 27 ».

#### ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra non meno di sette punti ».

#### ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.